

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it
P.O. ECONOMATO E STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI: Titolare Dott.ssa Elena Malchiodi
tel.: 0523 795312 – fax: 0523 329830
e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it

Allegato 1

PROVINCIA DI PIACENZA -

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
NELL’AMBITO DELLE MISURE VOLTE A PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CD. COVID-19,**

CIG 8308159DAF

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016 E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

ART. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO IN CUI È INSERITO L’APPALTO	2
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E COSTI A BASE D’ASTA	2
ART. 3 – IMPORTO E QUADRO ECONOMICO	4
ART. 4 – TEMPI DELLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DEI BENI FORNITI	5
ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA’	6
ART. 6 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	7
ART. 7 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO	7
ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 9 – DIVIETO DEL SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO	10
ART. 12 – FORO COMPETENTE	10
ART. 13 – NORME DI RINVIO	10
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10

ART. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO IN CUI È INSERITO L'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito, anche solo, "DPI") da impiegare da parte del personale della Provincia di Piacenza ("la Provincia"). L'affidamento avverrà tramite Richiesta di Offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori, sul Me.PA di CONSIP.

Tale fornitura si inserisce nell'ambito delle misure adottate dalla Provincia al fine di prevenire la diffusione del virus cd. COVID-19 sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto indicato nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Provincia di Piacenza"* (in corso di approvazione e già oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali) e nei documenti appositamente elaborati dal Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base delle disposizioni sanitarie emesse dalle competenti autorità statali e regionali (*"Manuale della sicurezza rischio biologico"* e *"Regolamento per l'utilizzo dei mezzi di servizio e delle trasferte"*).

La natura del presente appalto non richiede la redazione di D.U.V.R.I., non essendo rinvenibili rischi di natura interferenziale, né la specificazione (da parte della stazione appaltante e dei concorrenti) dei costi della manodopera.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E COSTI A BASE D'ASTA

L'appaltatore deve procedere alla fornitura dei beni indicati nella seguente tabella, in cui si riporta anche il relativo costo unitario posto a base d'asta (sul punto, cfr. successivo art. 11, rubricato *"Aggiudicazione dell'appalto"*). Si precisa che i beni indicati, e che dunque devono essere forniti dall'appaltatore, rientrano nelle categorie di cui all'art. 124 del D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") e sono pertanto esenti da IVA.

N.	TIPOLOGIA DPI	QUANTITA'	PREZZO CAD. A BASE D'ASTA (IVA ESENTE)	TOTALE (IVA ESENTE)
1	MASCHERINE CHIRURGICHE	24.200	€ 1,00	€ 24.200,00
2	MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA	1.760	€ 8,00	€ 14.080,00
3	GUANTI MONOUSO (<u>in confezioni da 100</u>)	88 confezioni	€ 11,00 (a confezione)	€ 968,00

4	GEL IGENIZZANTE PER MANI A BASE ALCOOLICA (<u>flacone grande da 500 ml</u>)	1.000	€ 11,00	€ 11.000,00
5	TUTE MONOUSO PER RISCHIO BIOLOGICO	30	€ 30,00	€ 900,00
6	OCCHIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER RISCHIO BIOLOGICO	30	€ 25,00	€ 750,00
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 51.898,00

Nel dettaglio, la fornitura oggetto del presente appalto ha ad oggetto:

- n. 24.200 mascherine chirurgiche ad alto potere filtrante e resistenti agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici auricolari, **di tipo II o IIR, omologate alla EN 14683:2019+AC:2019 “Medical face masks - Requirements and test methods” e dotate di marcatura CE**, ovvero, in alternativa, di **validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità** ai sensi dell’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020);
- n. 1.760 mascherine FFP2 senza valvola idonee a coprire il naso, la bocca e il mento e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, **almeno omologate EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking”** ovvero, in alternativa, **dotate di validazione da parte dell’INAIL** ai sensi dell’art. 15 del menzionato D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- n. 88 confezioni da 100 guanti monouso ciascuna (per un totale di 8.880 guanti, ovvero 4.400 paia di guanti) non sterili non chirurgici, in vinile o lattice naturale, ambidestri, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure;
- n. 1.000 flaconi grandi (da 500 ml ciascuno) di gel igienizzante per mani a base alcolica, dotati di stantuffo a pressione per l’erogazione del gel;
- n. 30 tute monouso per rischio biologico idrorepellenti in TNT non sterile con elevata resistenza, cappuccio con elastico, polsini e caviglia elasticizzati, con materiale (o pannelli della tuta) traspirante;
- n. 30 occhiali di protezione individuale per rischio biologico, dotati di protezioni laterali, i quali abbiano una perfetta indossabilità anche in caso di prolungate ore di utilizzo.

Tutti i beni soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, data di scadenza non inferiore a n. 36 (trentasei) mesi e le informazioni riportate sulle confezioni (indicanti le caratteristiche tecniche, le certificazioni possedute, il n. di beni contenuti in ciascuna confezione, etc.) devono essere scritte anche la lingua italiana.

L'oggetto dell'appalto è pertanto individuato come segue:

DESCRIZIONE SERVIZI	<i>Prestazione principale / secondaria</i>	RIFERIMENTO CPV
<i>Attrezzature di sicurezza individuali e di supporto</i>	Principale	35800000-2

L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi della fornitura di un complesso di beni costituente un *unicum* funzionale, tale da renderne opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore.

ART. 3 – IMPORTO E QUADRO ECONOMICO

Il valore dell'appalto per la fornitura dei beni indicati al precedente art. 2 è di **€ 51.898,00 (IVA non dovuta in base all'art. 124 del D.L. 34/2020, cd. "Decreto Rilancio")**.

La Provincia si riserva di aumentare i quantitativi richiesti, indicati nella tabella di cui al precedente art. 2, tenuto conto del ribasso offerto dall'appaltatore aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, resta inoltre salva la facoltà della Provincia di applicare la cd. opzione del quinto, in aumento o in diminuzione, rispetto ai quantitativi indicati nella tabella di cui al precedente art. 2. Il valore stimato complessivo dell'appalto, comprensivo di tale opzione, risulta dunque uguale a complessivi **€ 62.277,60**.

Il quadro economico relativo al presente affidamento è pertanto in seguente:

A	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	VALORE (EURO)
A1	Valore dell'appalto	51.898,00
A2	Oneri per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso)	0,00
A3	Opzione del quinto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016	10.379,60

	TOTALE A	62.277,60
B	ULTERIORI SPESE	VALORE (EURO)
B1	Iva di A	esente
B2	Quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 2% dell'importo a base di gara) a carico della Provincia	1.037,96
B3	Contributo gara dovuto all'ANAC a carico della Provincia (cfr. art. 65 del D.L. 34/2020)	esente
B4	Spese stimate di pubblicazione	0,00
	TOTALE B	1.037,96
	TOTALE A+B	63.315,56

ART. 4 – TEMPI DELLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DEI BENI FORNITI

La data di avvio dell'appalto è prevista dalla sottoscrizione del contratto con la Provincia, fatta salva la facoltà di quest'ultima di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto.

La fornitura dei beni indicati al precedente art. 2 deve avvenire a cura dell'aggiudicatario, tramite consegna presso il Palazzo della Provincia (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50) in **n. 5 (cinque) soluzioni** entro **n. 20 (venti) giorni solari** dall'avvio dell'appalto (per la prima consegna) e dalla specifica richiesta della Provincia (per le consegne successive). Resta salva la facoltà dell'aggiudicatario di fornire tutti i beni in un'unica soluzione, entro **n. 20 (venti) giorni solari** dall'avvio dell'appalto.

L'esatto giorno di consegna deve essere concordato con il direttore dell'esecuzione della Provincia (Dott.ssa Rosanna Contini).

Le richieste di consegna sono indirizzate dalla Provincia all'indirizzo PEC comunicato dal fornitore.

In caso di consegna in n. 5 soluzioni, ciascuna consegna ricomprende 1/5 dei beni indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della tabella riportata al precedente art. 3. I beni indicati ai nn. 5 e 6 devono essere tutti consegnati nell'ambito della prima consegna.

Successivamente alla consegna, il direttore dell'esecuzione, assistito dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Piacenza (P.I. Roberto Dacrema), effettua un controllo della merce inviata, provvedendo a verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche indicate al precedente art. 2 e del numero di beni forniti. A tal fine, la confezione dei beni forniti deve chiaramente indicare le **caratteristiche tecniche**, le

certificazioni possedute (omologazione EN, marcatura CE, validazione da parte dell'ISS, dell'INAIL etc.) e il **n. di beni contenuti in ciascuna confezione.**

In caso di non conformità dei beni inviati, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna verrà emessa apposita contestazione e i beni verranno respinti. E così:

- l'appaltatore dovrà farsi carico, a proprie spese, del ritiro dei beni non conformi entro 2 (due) giorni dalla contestazione. Nessun costo potrà essere addebitato alla Provincia;
- l'appaltatore dovrà provvedere a sostituire tali beni con beni conformi (ovvero, in caso di consegna inferiore ai quantitativi richiesti, ad integrare i beni mancanti) entro 2 (due) giorni dalla contestazione;
- sarà inoltre addebitata una penale ricompresa fra il 4% e il 10% del prezzo della consegna a seconda della gravità della non conformità.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA'

L'appaltatore si obbliga a:

- a) farsi carico di tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – quelli di imballaggio, trasporto e consegna “*franco magazzino*” provinciale presso il Palazzo della Provincia (Piacenza, Corso Garibaldi n. 50) nell'orario concordato con il direttore dell'esecuzione;
- b) predisporre tutti gli strumenti, e la relativa documentazione, atti a consentire alla Provincia di monitorare la conformità delle prestazioni rese;
- c) nominare e comunicare alla Provincia il nominativo e i recapiti di **n. 1 (un) referente del servizio**, nonché il nominativo del suo sostituto in caso di malattia, ferie, etc. Il referente deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), almeno dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00;
- d) assicurare la massima sicurezza del personale impiegato nel trasporto e consegna delle merci, al fine di prevenire la diffusione del contagio da cd. COVID-19, fornendo ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale ed adottando tutte le misure necessarie in ottemperanza alle pertinenti disposizioni adottate delle competenti autorità per affrontare l'emergenza da cd. COVID-19;
- e) applicare le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale e assicurativa;
- f) garantire ciascun dispositivo offerto per vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna e accettazione dei beni.

La responsabilità per l'esecuzione dell'appalto grava esclusivamente sull'appaltatore aggiudicatario, il quale è l'unico referente della Provincia, anche nel caso in cui la spedizione e il facchinaggio dei beni vengano affidati a corriere esterno. La Provincia è tenuta indenne da qualsiasi responsabilità.

Eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 6 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'appaltatore deve emettere apposita fattura elettronica per ogni consegna effettuata. La fattura deve riportare:

- codice univoco della Provincia di Piacenza: UFHFVU;
- oggetto: *“fornitura di DPI effettuata nel mese di ____”*;
- CIG di riferimento: 8308159DAF;
- importo: sulla base della quantità di merci oggetto della consegna e secondo i prezzi offerti in sede di gara.

L'appaltatore, inoltre, si impegna ad emettere fattura secondo l'apposito formato “FatturaPA”. Si precisa che, all'interno della fattura, non dovrà essere indicata l'IVA, in quanto i beni oggetto dell'appalto risultano esentati da tale imposta ai sensi dell'art. 124 del D.L. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”).

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti (“codice IBAN..., intestato a..., presso...”), nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

I pagamenti vengono effettuati dalla Provincia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo della verifica di conformità indicata al precedente art. 4 e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

L'appaltatore non può avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alla Provincia.

ART. 7 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

A fronte dei sotto-indicati inadempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, la Provincia valuterà la possibilità di applicare le seguenti **penali**:

- consegna di merce non conforme secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 6: si rinvia a quanto previsto al comma 7 del medesimo art. 4;
- ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2: penale del 1,5% sul prezzo della consegna per ogni due giorni di ritardo nella consegna;

- non conformità della merce emersa solo in fase di utilizzo: penale da € 25,00 a € 5.000,00 a seconda della gravità della non conformità, oltre alla sostituzione con beni conformi senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali sono contestati all'appaltatore per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A.R., dalla Provincia.

Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l'appaltatore può presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine la Provincia, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applica le penali previste o comunque adotta le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore. L'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Nell'applicazione delle penali la Provincia può rivalersi (fra l'altro) sulla garanzia definitiva prestata dall'appaltatore e/o sul prezzo delle fatture non ancora liquidate.

La Provincia, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, può **risolvere di diritto** il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e/o revocare l'aggiudicazione, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- violazione da parte dell'appaltatore, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento, laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza;
- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- interruzione parziale o totale dell'appalto senza giustificato motivo o ritardo nella consegna protratto per più di 15 (quindici) giorni;
- applicazione di n. 5 (cinque) penali nel corso della durata dell'appalto;
- subappalto o cessione, anche parziale, del contratto fuori dai casi consentiti dal successivo art. 9;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, anche rivalendosi su eventuali fatture emesse dall'appaltatore e non ancora liquidate. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

È fatta salva la possibilità della Provincia di **recedere dal contratto**, senza alcun onere a carico della Provincia ulteriore rispetto alla corresponsione del prezzo dei beni regolarmente consegnati, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente, sull'appalto. Trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012).

ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La **stipulazione del contratto** e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e dagli ulteriori documenti di gara. È fatta comunque salva la facoltà della Provincia di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto in attesa della formale stipulazione del contratto, come previsto dal precedente art. 4, comma 1.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica attraverso il documento di stipula generato automaticamente dal sistema del Me.PA, attraverso il quale il presente appalto viene affidato. Le spese di bollo relative alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore deve costituire una **garanzia definitiva**, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale (fatte salve le riduzioni di importo previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 9 – DIVIETO DEL SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolarità dell'appalto, il quale richiede una particolare attenzione nel controllo delle merci fornite e al fine di garantire un'esecuzione unitaria tale da facilitare le verifiche di competenza della Provincia, il subappalto è vietato.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'appaltatore aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente appalto.

In ogni caso, la gestione dell'appalto è assunta direttamente dall'appaltatore aggiudicatario, in proprio e a suo completo rischio, il quale rimane unico e diretto responsabile nei confronti della Provincia di Piacenza.

ART. 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la risoluzione espressa del contratto.

A tal fine, l'appaltatore comunica gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione intervenuta sui dati forniti. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, sulla base dell'indicazione – da parte di ciascun concorrente – del costo unitario offerto per ogni tipologia bene indicato alla tabella di cui al precedente art. 2. Al riguardo, si rinvia a quanto specificato nel documento “Requisiti e modalità di partecipazione” circa le modalità di presentazione dell'offerta economica e di attribuzione del punteggio.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla gestione della fase esecutiva del presente appalto, che non vengano risolte di comune accordo, sono decise dal Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) e alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, il trattamento dei dati personali del fornitore, forniti per la partecipazione alla procedura di gara e per la stipulazione del contratto, è finalizzato all'esecuzione dell'appalto.

Il trattamento può avvenire da parte della Provincia di Piacenza con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi laddove necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante la fase di gara e l'esecuzione dell'appalto, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di riservatezza anzidetti.